

zione, lo favoriscano. Or dunque, io tengo per fermo che con questa legge noi facciamo un danno allo spirito di associazione; e che non vi è altro rimedio se non se quello proposto col mio emendamento, anche accettando i sotto-emendamenti che vorrà proporre il signor ministro.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Chi ha dovuto internarsi nello studio di questa legge molto intricata ha pur troppo dovuto convincersi che necessariamente nasceranno varie ineguaglianze, le quali non si possono evitare, lasciando piena libertà all'industria da una parte, e non volendo esercitare l'ispezione dei libri ed altre misure vessatorie per accertare il reddito. Quando la Commissione ha potuto fare un passo verso la proporzionalità esatta, lo ha sempre fatto, ed in quest'articolo vi è un elemento chiarissimo di proporzionalità. Le società anonime dovendo necessariamente dare il conto al pubblico, perchè vi sono azioni al portatore, le quali sono per conseguenza nelle mani del pubblico, si sono tassate al 2 e mezzo per cento. Sicuramente i privati, essendo stati sottoposti alla tassa stabilita dalla tavola D, in certe condizioni pagheranno di più, in certe altre pagheranno di meno. Questo è indispensabile, se non vogliamo porre i negozianti nella condizione affatto inammissibile di dover render conto al fisco dei loro redditi.

Prendendo in complesso la tabella D, si può calcolare che il profitto dei negozianti sarà colpito in una proporzione che non si scosterà molto dal 2 e mezzo per cento del profitto.

L'onorevole deputato Valerio ha citata un'anomalia che veramente si verificherà per la fabbrica del gaz, e non si potrebbe evitare; ma per tutte quelle altre industrie che sono comprese nella tabella D, crediamo che non si andrà in generale molto al disotto del 2 e mezzo per cento del reddito.

Per conseguenza non crediamo che questo possa scoraggiare lo spirito di associazione. Quanto al principio generale, la Commissione è d'accordo coll'onorevole Valerio che si debba sempre favorire, per quanto si può, lo spirito d'associazione. Noi desideriamo tutti che questo spirito metta radice e si sviluppi nel nostro paese; ma crediamo che, in complesso, questa legge non vi metterà che quell'ostacolo che alla produzione mettono sempre le imposte, le quali incepano tutte le libertà del cittadino; necessità questa che, se è ineluttabile, non è meno dolorosa.

**CASARETTO** Io non posso a meno di associarmi alla proposta dell'onorevole Valerio, lamentando questo duplicare che si fa di tasse sopra le società, con cui si va a comprimere lo spirito di associazione; egli è appunto su questo argomento che io mi fondava nel combattere la legge sulle associazioni, per cui, dico, non posso a meno di associarmi alle osservazioni dell'onorevole Valerio.

Non risponderò che una semplice osservazione all'argomento principale messo in campo dall'onorevole ministro, cioè che la tassa del mezzo per mille non è una tassa sulla rendita, ma invece un compenso per la tassa sul trapasso dei capitali da cui questo genere di società va esente.

Io faccio osservare che il trapasso della proprietà industriale si fa o per via di eredità, o per via di donazione, o per via del movimento industriale: nel primo e nel secondo caso si dovrà sempre pagare la tassa, siano i capitali investiti nelle società anonime, od in qualunque altro modo. Quanto poi al trapasso dei capitali per via del movimento commerciale, al trapasso per titolo oneroso, questo io trovo che forse le società in accomandita dovranno pagarlo, ma facilmente forse potranno anche sfuggire alla tassa.

Ma faccio osservare che da questa tassa vanno interamente

esenti i capitali mobili impiegati dai semplici industriali; nelle industrie private, questo trapasso delle proprietà mobili non si fa per atto pubblico, in conseguenza non si paga questa tassa.

Io trovo pertanto che l'industria delle società anonime non gode per questo riguardo alcun privilegio speciale, e che perciò non dovrebbe soffrire alcun gravame speciale, il che facendo, essa sarà sicuramente gravata di una tassa in più di quello che pagano i capitali mobili investiti nel commercio individuale, il quale pure abbraccia la grandissima parte del capitale mobile della società.

**CHIARLE**. L'onorevole deputato Valerio nel farsi a proporre il suo emendamento era mosso da un lodevole motivo di giustizia, egli pensava che le società anonime fossero gravate da un diritto maggiore di quello imposto alle industrie esercitate individualmente; ma se si considera tanto la legge del 9 luglio 1850 quanto quella del 22 giugno stesso anno, si fa palese che le tasse speciali colle quali sono colpite le società anonime tendono a pareggiare nell'imposta queste alle altre industrie. Difatti, colle citate leggi si stabilì un diritto generale di bollo e lo si estese con una speciale disposizione alle società anonime; si stabilì altresì il mezzo per mille per tener luogo del diritto di trapasso delle azioni che si fa senza pagamento.

Era naturale che, per pareggiare le varie industrie sotto qualunque forma fossero esercitate, la legge stabilisse un'imposta speciale per le società anonime, atteso che, per disposizione di favore, il trapasso delle azioni si operava senza pagamento di diritto.

Se adunque è dimostrato che i diritti imposti colle leggi del 9 luglio e del 22 giugno 1850 non sono diretti ad altro che a pareggiare nella tassa le società anonime colle altre industrie, è distrutto interamente l'argomento sul quale si fondava l'onorevole Valerio per fare la sua proposta.

Che se si adottasse il suo emendamento, ne verrebbe la conseguenza opposta a ciò che esso si proponeva. Egli voleva eguaglianza di trattamento per le une e per le altre, ed invece coll'adozione del suo emendamento le società anonime godrebbero di uno speciale favore e pagherebbero molto minor diritto di quello di cui sono gravate le loro industrie private.

L'onorevole Valerio sa meglio di me che la concentrazione dei capitali procaccia per se stessa maggiori vantaggi; essa ha per effetto di dare maggior lucro a chi esercita l'industria sopra una grande scala; se a questi vantaggi noi aggiungiamo ancora dei favori speciali, noi aggraviamo di troppo le condizioni delle piccole industrie private. Noi dobbiamo mantenere un'equa bilancia tra le une e le altre; credo quindi che non si debba adottare la proposta dell'onorevole Valerio, la quale tenderebbe a favorire le società anonime con grave scapito degli altri industriali.

**MALAN**. Sorgo per appoggiare quanto disse testè l'onorevole deputato Chiarle.

Ho fatto or ora il conto di quanto verrebbe imposta una filatura di cotone, la quale abbia il capitale di un milione.

Io affermo che tale stabilimento industriale pagherebbe mille e quattrocento lire o mille seicento lire, calcolando, sia il numero dei fusi e dei telai, sia gli operai per la tintura.

Ora non mi pare che sia opportuno che le società, a cui si è fatto cenno, godano di un favore maggiore di quello che è concesso agli altri stabilimenti industriali.

**VALERIO**. L'onorevole Chiarle ha asserito che non bisognava concedere favore alle società anonime, perchè il concentramento dei capitali era di già un beneficio.